



COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

PROVINCIA DELL'AQUILA

C.A.P. 67020 – Via Roma, 3 – Tel. 0862 93 12 14 – Fax 0862 93 11 25

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 20 in data: 27.09.2012	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPIA IMU ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Paolo Eusani	Presente
2 - Carosi Luigi	Presente
3 - Figurelli Antonio	Presente
4 - Fonti Fabiana	Presente
5 - Fasciani Fabrizio	Presente
6 - Costanzi Paolo	Presente
7 - Sidoni Roberta	Presente

Totale presenti **7**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **dott. Ottavio Caleo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Paolo Eusani** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di delibera posta al n. 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U. – anno 2012".

Terminata l'illustrazione il Sindaco passa la parola ai Consiglieri per gli interventi.

Interviene il consigliere Paolo Costanzi il quale rileva che chi abita stabilmente a Prata D'Ansidonia, San Nicandro e Tussio e, dunque, possiede una prima casa, va aiutato, atteso che già molte sono le effettive difficoltà: in tal senso è inaccettabile la proposta deliberativa sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale che prevede un aumento dell'aliquota di base dell'0,10%, elevando così l'aliquota stessa allo 0,86%; il consigliere Costanzi evidenzia, altresì, le necessità di incentivare la permanenza e l'insediamento di attività artigianali nel Comune di Prata D'Ansidonia.

Il Consigliere Paolo Costanzi, per conto del gruppo "Finalmente si vola", dichiara di voler depositare agli atti i seguenti emendamenti alla proposta di deliberazione di C.C. in discussione di cui provvede a dare integrale lettura:

PRIMO EMENDAMENTO:

Le parole "Aliquota di base aumento dello 0,10% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota di base della prima casa (0,40%) diminuita dello 0,10% e, pertanto, pari allo 0,30%; aliquota di base per le restanti abitazioni aumentata dello 0,20% rispetto alla aliquote di base e, pertanto, pari allo 0,96%";

SECONDO EMENDAMENTO:

Nella sezione dispositivo aggiungere, dopo il quarto punto, le seguenti parole:

"di introdurre, in armonia con la normativa statale (art. 13, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214) e relativa circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18 maggio 2012, un'aliquota agevolata per coloro che producono reddito soggetto a IRES dello 0,45% con riferimento ai fabbricati utilizzati strumentalmente per lo svolgimento dell'attività"

Il consigliere Paolo Costanzi provvede, alla consegna delle proposte di emendamento al Segretario Comunale per il deposito agli atti.

Chiusa la discussione e constatato che non vi sono altri interventi il Sindaco pone gli emendamenti alla proposta, invitando i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

PRIMO EMENDAMENTO:

Le parole "Aliquota di base aumento dello 0,10% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota di base della prima casa (0,40%) diminuita dello 0,10% e, pertanto, pari allo 0,30%; aliquota di base per le restanti abitazioni aumentata dello 0,20% rispetto alla aliquote di base e, pertanto, pari allo 0,96%";

Posta in votazione, per alzata di mano, la proposta è respinta con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Presenti: 7; Votanti: 7 ; favorevoli 2 (Costanzi Paolo; Sidoni Roberta); astenuti: 0; contrari: 5;

SECONDO EMENDAMENTO:

Nella sezione dispositivo aggiungere, dopo il quarto punto, le seguenti parole:

“di introdurre, in armonia con la normativa statale (art. 13, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214) e relativa circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18 maggio 2012, un’aliquota agevolata per coloro che producono reddito soggetto a IRES dello 0,45% con riferimento ai fabbricati utilizzati strumentalmente per lo svolgimento dell’attività”

Posta in votazione, per alzata di mano, la proposta è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Presenti: 7; Votanti: 7 ; favorevoli 7 ; astenuti: -; contrari: -;

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo che, opportunamente modificato per effetto del secondo emendamento approvato, risulta così riformulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011, n. 23 - Art. 9, comma 8 ai sensi del quale Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

VISTO l'art. 4 (ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE SOGGETTE ALL'IMPOSTA) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 27/09/2012, con il quale si stabilisce che :

comma 4. *La detrazione per abitazione principale si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (combinato disposto degli artt. 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 e 8, c. 4, D.lgs. n. 504/1992)*

comma 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a:

- *il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (combinato disposto dell'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 e 6, c. 3 bis, del D.lgs. n. 504/1992)*
- *alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 7; Votanti: 7; favorevoli 5; astenuti: 2 (Costanzi Paolo; Sidoni Roberta); contrari: - ;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - ALIQUOTA DI BASE 0,86% (*aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*)
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%
- 3) **di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- 5) **di introdurre**, in armonia con la normativa statale (art. 13, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214) e relativa circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, un'aliquota agevolata per coloro che producono reddito soggetto a IRES dello 0,45% con riferimento ai fabbricati utilizzati strumentalmente per lo svolgimento dell'attività";
- 6) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 27/09/2012;
- 7) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Luigina Gabriella
Maurizio**

Delibera di C.C. n. 20 del 27.09.2012

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Eusani

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Ottavio Caleo

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.10.2012 al 24.10.2012 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _09/10/2012_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Ottavio Caleo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _09/10/2012_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Ottavio Caleo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 09.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Ottavio Caleo